

Comune di Empoli

Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE **DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

(Art. 4, D. Lgs. 23/2011)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 12/03/2012 Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 26/04/2021

Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari	3
Articolo 3-bis - Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o	4
piattaforme on line	4
Articolo 4 - Misura dell'imposta	5
Articolo 5 – Esenzioni	5
Articolo 6 - Versamento dell'imposta	6
Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	6
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento dell'imposta	7
Articolo 9 – Sanzioni tributarie e ravvedimento operoso	8
Articolo 9-bis - Sanzioni amministrative non tributarie	8
Articolo 10 - Riscossione coattiva	8
Articolo 11 – Rimborsi	9
Articolo 12 – Contenzioso	9
Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali	9

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
- 2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, i responsabili del pagamento dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che incassano o intervengono nel pagamento del canone delle locazioni brevi e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, conformemente a quanto previsti dall'art. 4, comma 1 del citato D. Lgs. 23/2011, previsti nel bilancio di previsione del Comune, previo parere consultivo dell'Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di Categoria, per la promozione del turismo (organizzazione e sviluppo degli uffici di informazione turistica, organizzazione del prodotto turistico locale, progetti ed interventi destinati alla formazione ed all'aggiornamento delle figure professionali, ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile, trasporti pubblici locali), la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali attinenti.

Al fine di un più razionale impiego delle suddette risorse finanziarie, il Comune potrà destinare una quota parte di detti fondi alle attività di promozione del turismo, come descritte nel periodo precedente, anche attraverso una gestione associata unitaria con gli altri Comuni.

- 2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01/04/2012.
- 3. (Abrogato).
- L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere ed 4. extralberghiere ubicate nel territorio del Comune di Empoli, come definite dalla normativa regionale in materia di turismo e di attività agrituristiche, ivi compresi gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Articolo 3 - Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

- Soggetto passivo è la persona fisica non residente nel Comune di Empoli, che pernotta nelle 1. strutture ricettive di cui al precedente articolo 2, comma 4.
- 2. (Abrogato).
- 3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

- 4. Ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
- 5. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e i soggetti che incassano il canone della locazione breve, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, provvedono alla relativa riscossione dell'imposta e al successivo integrale versamento della stessa al Comune di Empoli. A tal fine, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici, anche attraverso eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis, del D.L. 50/2017, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliare da locare, potranno stipulare apposita convenzione con il Comune, al fine di definire le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi di riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno.

Articolo 3-bis - Gestione dell'imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on line

- 1. I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on line cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive, anche mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare e incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni o corrispettivi, possono stipulare apposite convenzioni con l'Ente per l'incasso e il versamento dell'imposta di soggiorno. In tali casi, l'imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno presso la struttura ricettiva e comunque prima del check-out.
- 2. Nei casi di pagamento anticipato dell'imposta da parte del soggetto passivo (ad esempio, al momento della prenotazione), il relativo importo è determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento.
- 3. I portali telematici e/o le piattaforme on line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e versamento dell'imposta di soggiorno in qualità di responsabili del pagamento dell'imposta e in quanto tali, per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma, assumono tutti gli obblighi di rendicontazione, come stabiliti nella convenzione in accordo con il Comune. Rimangono a carico delle strutture ricettive e dei gestori gli obblighi di riscossione e versamento, nonché di rendicontazione con riguardo ai pernottamenti prenotati o offerti al di fuori della piattaforma.
- 4. Per esigenze di semplificazione e di armonizzazione gestionale, l'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno incassati direttamente da soggetti convenzionati che gestiscono portali telematici e/o portali on line viene liquidata con l'applicazione di una tariffa unica sulle strutture extra-alberghiere e sulle locazioni brevi (art. 4 del D.L. 50/2017 e s.m.i.), che sarà stabilita al momento di approvazione della tariffa e senza vincoli di stagionalità.

- 5. Qualora la prenotazione mediante piattaforma on line sia effettuata presso una struttura alberghiera con pagamento anticipato, il differenziale tra la tariffa corrisposta al momento della prenotazione e quella stabilita dal Comune dovrà essere pagata dall'ospite durante il suo soggiorno e versata dal responsabile della struttura alberghiera entro i termini regolamentari.
- 6. I portali telematici e/o le piattaforme on line applicheranno le esenzioni su richiesta del soggetto esente tramite un processo di rimborso gestito direttamente su richiesta del soggetto esente, con obbligo di rendicontazione all'Ente.
- 7. Le modalità operative per l'attuazione degli obblighi e per consentire le attività di controllo potranno essere definite con maggiore dettaglio nell'atto convenzionale.

Articolo 4 - Misura dell'imposta

- 1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento e può essere articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
- 2. L'imposta è dovuta nel limite massimo di 8 pernottamenti complessivi nell'anno solare, solo in riferimento a persone che, anche in modo non continuo, alloggiano per periodi prolungati di tempo contrattualmente prefissati, purché documentabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.
- 3. L'imposta non si applica oltre il 6° pernottamento consecutivo nella medesima struttura ricettiva.
- 4. Ai fini del versamento, non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
- 5. Le tariffe dell'imposta sono stabilite annualmente dal Comune con apposita deliberazione, entro la misura massima stabilita dalla legge, previo parere consultivo dell'Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di Categoria.
 - In caso di mancata approvazione della deliberazione di cui al periodo precedente, si intendono confermate le tariffe deliberate nell'anno precedente.

Articolo 5 – Esenzioni

- 1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i pellegrini, muniti delle credenziali, che percorrono la Via Francigena;
 - c) i malati ed i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche per trattamento in day hospital, in ragione di un accompagnatore/genitore per paziente;
 - d) gli autisti di pullman turistici e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - e) gli ospiti della P.A. e le Forze di Polizia ed enti equiparati per esigenze di servizio;
 - f) i dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura ed alloggiano per motivi di lavoro;
 - g) gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Firenze, con sede nei comuni del Circondario E.V.;

- h) gli ospiti delle strutture ricettive che utilizzano la camera in day use;
- i) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore.
- 2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
- 3. Le esenzioni previste dal comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella dichiarazione prevista dal successivo articolo 7, comma 2, lettera g), e nella comunicazione periodica di cui al successivo articolo 7, comma 2, lettera e).

Articolo 6 - Versamento dell'imposta

- 1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, o al soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, entro il termine del soggiorno effettuato.
- 2. Il gestore della struttura ricettiva, e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, richiede il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno, rilascia apposita quietanza delle somme incassate ed effettua il versamento al Comune di Empoli, entro il giorno 16 del mese successivo al termine del trimestre dell'imposta di soggiorno dovuta per il trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica, utilizzando di regola le seguenti modalità:
 - il modello di pagamento PagoPA predisposto da AgID, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 7 a) marzo 2005, n.82 del Codice Amministrazione Digitale;
 - mediante bonifico sul conto di Tesoreria o conto corrente postale intestato al Comune; b)
 - mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale. c)

Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

- 1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
- A tal fine, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi: 2.
 - a) informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. L'informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali realizzati sul territorio;
 - b) richiedere, in concomitanza con l'inizio delle attività, le credenziali per la registrazione delle proprie strutture al portale per la gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Empoli;

- c) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza;
- d) versare al Comune, entro il giorno 16 del mese successivo al termine del trimestre, l'imposta di soggiorno dovuta per il trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica, con le modalità di cui al precedente articolo 6 comma 2. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini di adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso/parziale versamento;
- e) presentare trimestralmente all'Ente, entro il giorno 16 del mese successivo al termine del trimestre, la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel trimestre precedente, comprensiva del numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, del relativo periodo di permanenza, del numero dei soggetti esenti in base al precedente articolo 5, dell'imposta dovuta e degli estremi del versamento della medesima, nonché di eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;
- in caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (ospite/turista), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno;
- g) a decorrere dall'anno 2020, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune.
- Gli obblighi di comunicazione periodica e di dichiarazione si considerano assolti con l'inserimento 3. di tutti i dati sopra specificati, compresi gli estremi del pagamento, nel portale per la gestione dell'imposta di soggiorno fornito dall'Ente. L'obbligo di comunicazione periodica/dichiarazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel periodo di riferimento. Gli obblighi di cui al periodo precedente sono espletati, di regola, in modalità telematica; è fatta salva la presentazione dei modelli richiesti in forma cartacea, ove il gestore sia impossibilitato ad assolvere agli obblighi predetti in modalità telematica.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento dell'imposta

- Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni di cui 1. all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di accertamento esecutivo.
- 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori di strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le comunicazioni periodiche e le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune, ivi compresi i Registri delle presenze;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) effettuare sopralluoghi anche tramite gli agenti di Polizia Municipale.

Articolo 9 – Sanzioni tributarie e ravvedimento operoso

- 1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
- 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
- 3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento, da parte del responsabile del pagamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
- 4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/97, in tema di ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
- 5. In caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal responsabile del pagamento, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, in base ai dati in possesso dell'Ente o assumendo quali parametri il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio.

Articolo 9-bis - Sanzioni amministrative non tributarie

- 1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:
 - a) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente, di cui all'art. dall'art. 7, comma 2, lett. a), del presente regolamento;
 - b) omessa richiesta delle credenziali per la registrazione al portale per la gestione dell'imposta di soggiorno prevista dall'art. 7, comma 2, lett. b), del presente regolamento;
 - c) mancata presentazione della comunicazione periodica, di cui all'art. dall'art. 7, comma 2, lett. e), del presente regolamento.
- 2. Per le violazioni previste dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti, secondo quanto disposto dalla Legge n. 689/1981.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse 1. coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 – Rimborsi

- 1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione periodica/dichiarazione di cui al precedente art. 7.
- 2. Nel caso in cui i versamenti relativi al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13 - Disposizioni transitorie e finali

- 1. In sede di prima applicazione delle disposizioni sui termini e sulle modalità di comunicazione e versamento dell'imposta, si considerano regolarmente assolti gli obblighi di comunicazione e versamento effettuati entro il 30 settembre 2012.
- 2. E' compito dell'Osservatorio Turistico di Destinazione e delle Associazioni di Categoria di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive.
- 3. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.
- 4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.